

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 21/04/2009 n. 2402
d.lgs 163/06 Articoli 38, 64 - Codici 38.1, 64.1

La stazione appaltante, a prescindere da una regola esterna dettata da disposizioni di legge, di regolamento o di bando di gara, mantiene pur sempre un margine di discrezionalità tecnica che, con prudente apprezzamento, può investire le componenti dell'offerta nella loro serietà e congruità in relazione all'oggetto specifico della gara e che consente di disporre l'esclusione di offerte che presentino all'evidenza aspetti di abnormità ed inattendibilità (Cons. Stato, VI, 12 luglio 2007 n.3946). 6.2. In sostanza non può non essere riconosciuto in capo alla amministrazione, che ha fissato nel bando di gara una serie di prescrizioni finalizzate al raggiungimento dei propri interessi pubblicistici e si è autovincolata al loro contenuto, la possibilità di disporre la esclusione, oltre che per ragioni di carattere formale, anche per violazioni sostanziali da parte delle partecipanti.